

Relazione ANIEF sul Disegno di Legge n. 28 recante Istituzione del Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

Secondo il Protocollo d'intesa siglato nel novembre 2020 tra Ministero dell'Istruzione e CNOP per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche recante le Linee di Indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola, il benessere lavorativo rappresenta un elemento fondamentale nella vita dell'individuo e contribuisce alla piena realizzazione individuale. In questo senso, l'istituzione scolastica deve avere la possibilità di mettere in atto azioni di prevenzione di aspetti stressanti che, qualora trascurati, possono degenerare e cronicizzarsi, a danno sia dei componenti dell'istituzione sia dell'istituzione stessa.

Il sindacato ANIEF ritiene che la salute e il benessere del corpo insegnanti e collaboratori siano un elemento imprescindibile per il buon funzionamento della scuola. In questa direzione sono tre le dimensioni dove lo psicologo può garantire un'azione efficace: una più direttamente riguardante il benessere personale dell'insegnante o del personale ATA, una relativa al favorire l'acquisizione di strategie psico-educative di gestione della classe ed una terza relativa al potenziare le strategie di lavoro con gli studenti.

Il ruolo dello psicologo a scuola non può non includere il supporto ai soggetti che forse più di tutti sentono e affrontano, più o meno efficacemente, le trasformazioni in corso all'interno della struttura scolastica. La scuola, che da sempre ha avuto la funzione di contenere e offrire stabilità e sicurezza, oggi si trova ad affrontare incertezza e instabilità anche e soprattutto dopo l'emergenza sanitaria. Gli episodi di violenza e bullismo di cui si legge fin troppo spesso nelle cronache ne sono la prova. L'instabilità emotiva degli studenti comporta implicazioni importanti anche sui processi di apprendimento. In particolare, lo psicologo scolastico può aiutare e coadiuvare gli insegnanti a monitorare e potenziare i processi di apprendimento nei momenti in cui questi rischiano di essere rallentati o compromessi per una serie di contingenze sfavorevoli che riducono forzatamente la qualità dell'istruzione e il grado di coinvolgimento motivazionale dell'alunno.

Le necessità degli alunni e le criticità che affrontano anche nel contesto familiare non possono essere conosciute a pieno se non attraverso l'ascolto e la raccolta dei bisogni degli studenti e delle studentesse e l'implementazione dei successivi interventi. Individuare momenti di raccolta e scambio di idee con gli alunni, che sono poi i protagonisti dell'istituzione scolastica, risulta fondamentale e indiscutibilmente produttivo, allo scopo di migliorare e modellare per quanto possibile l'esperienza scolastica sulla base delle esigenze riportate dai suoi abitanti e con il fine ultimo di sostenere il benessere di tutti.

Ciò che perprime del Disegno di Legge è il contenuto dell'art. 2 che prevede che il Fondo, istituito **nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito**, con una dotazione di 30 milioni di euro per un triennio, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato **ai comuni** (con un finanziamento per comune o comune capofila massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico) per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

Nel testo dell'articolo citato si legge, inoltre, che *“Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a*

prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emozionale". Nessun cenno esplicito viene fatto rispetto al fatto che l'ausilio psicologico possa essere fornito anche ai dipendenti delle scuole: personale docente e ATA. Nelle premesse del Disegno di Legge, però, si legge che *"In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione tra alunni, docenti e famiglia"*. Il nostro sindacato si chiede come questo sia possibile se poi si prevede la dotazione delle figure professionali citate solo ed esclusivamente, in pratica, per il supporto agli alunni.

Durante il periodo di emergenza sanitaria, invece, il DL 34/2020, art. 231, comma 1, lettera a) ha stanziato fondi anche per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica incrementando il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali risorse sono state assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

In base all'Accordo integrativo al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche - prot. n. 1729/2020 - nell'ottica di consentire a ciascuna Istituzione scolastica di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere, realizzate nell'ambito della propria autonomia, con la nota prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre – dicembre 2020, poi prorogato con l'art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021 per tutto il 2021 con un relativo incremento di fondi, una apposita risorsa finanziaria, determinata assumendo ai fini del calcolo l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale.

L'individuazione del professionista durante l'emergenza sanitaria avveniva, pertanto, tramite apposito Bando pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica. Le attività di selezione degli psicologi si basavano sui criteri e condizioni di partecipazione specifici che, invece, questo Disegno di Legge non prevede ma demanda a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge per stabilire le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento. Tutto questo, però, dovrà essere attuato dai Comuni e non dalle Istituzioni Scolastiche.

Ad avviso del nostro sindacato, invece, dovrebbero essere le stesse istituzioni scolastiche a predisporre i progetti e i relativi bandi per le selezioni e queste dovrebbero ricalcare quanto già stabilito durante l'emergenza sanitaria soprattutto per quanto riguarda i criteri di individuazione dei professionisti interessati che erano:

- a) 3 anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure, formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o 500 ore;
- b) incompatibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico;
- c) ulteriori specifiche caratteristiche individuate dall'istituzione scolastica.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo era coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e

dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, ma rispettava l'autonomia scolastica anche per quanto riguarda le caratteristiche specifiche del progetto da attivare e del professionista da individuare ed era fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori.

Ad avviso del sindacato ANIEF, pertanto e in estrema sintesi:

- 1) il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante specificamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal disegno di legge n. 28 non deve essere destinato ai Comuni, ma deve essere assegnato direttamente alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione incrementando con appositi finanziamenti il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e, dunque, demandando anche alla relativa contrattazione integrativa d'istituto la gestione del fondo e dei relativi progetti da attivare nella singola istituzione scolastica;
- 2) Il supporto psicologico e pedagogico-educativo deve continuare, come in emergenza sanitaria, a essere coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori;
- 3) La nuova normativa deve anche prevedere esplicitamente che l'ausilio delle figure professionali citate deve andare a beneficio diretto anche di docenti e personale ATA con la possibilità di accedere volontariamente a consulti individuali e ricorrenti per ricevere il necessario supporto psicologico sul luogo di lavoro.